
Comune di Bard
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO



Commune de Bard
Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016)

I – INTRODUZIONE GENERALE

1. Inquadramento normativo e attività di razionalizzazione adottate
2. Metodologia e principi applicabili
3. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

III – RELAZIONE TECNICA

I – INTRODUZIONE GENERALE

1. Inquadramento normativo e attività di razionalizzazione adottate

Il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ha disposto che le amministrazioni pubbliche debbano procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle proprie società partecipate, dirette o indirette, entro il 31 dicembre di ogni anno e debbano provvedere, laddove necessario, ad effettuare una razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, individuando, se del caso, quelle che devono essere alienate o oggetto di razionalizzazione.

In particolare, per effetto dell'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), comma 2, del D. Lgs. 175/2016, cd. "TUSP", le amministrazioni che, a seguito di analisi delle proprie partecipazioni, dirette o indirette, riscontrino la presenza di una delle condizioni di seguito citate, sono tenute a predisporre un piano di riassetto che preveda la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche attraverso messa in liquidazione o cessione: *"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*

Gli Enti pubblici sono pertanto tenuti ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con propri provvedimenti, un'analisi dell'assetto partecipativo e, qualora ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 20, co. 2, un piano di razionalizzazione corredato da una relazione tecnica, che ne indichi modalità e tempi di attuazione. Una volta adottati, tali provvedimenti vanno trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 114/2014, alla struttura del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, come previsto dall'art. 15 del TUSP, ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4 del TUSP.

Il comma 4 del medesimo articolo 20 del TUSP dispone poi che l'Ente, nel caso in cui adotti il piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo, deve approvare *“una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”* e tale relazione deve essere trasmessa *“alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*.

L'art. 24, co. 1 del D. Lgs. 175/2016 prevede che, entro il 30 settembre 2017, gli Enti dovessero approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni, dirette e indirette, possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, con le modalità ivi previste, individuando quelle da alienare o da razionalizzare:

“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”

La normativa antecedente al TUSP e, in particolare, l'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190/2014) prevedeva la disciplina del *“Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali”* e disponeva che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015”* avviassero un *“processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

La stessa Legge di stabilità per il 2015 forniva, al successivo comma 612 dell'art. 1, le seguenti prescrizioni operative ai fini del processo di razionalizzazione delle partecipazioni: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.*

In relazione a quanto sopra, il Comune di Bard ha adottato le seguenti deliberazioni in ottemperanza al dettato normativo:

- a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.09.2017 con la quale si approvava la revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'ex articolo 24, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;
- b) la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 19.12.2018 con la quale si approvava la revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2017 ai sensi dell'ex articolo 20, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;
- c) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 11.12.2019 con la quale si approvava la revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2018 ai sensi dell'ex articolo 20, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;
- d) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.12.2020 con la quale si approvava la

- revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2019 ai sensi dell'articolo 20, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;
- e) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 16.12.2021 con la quale si approvava la revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2020 ai sensi dell'articolo 20, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;
- f) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.09.2022 con la quale si approvava la revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2021 ai sensi dell'articolo 20, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;

2. Metodologia e principi applicabili

Il Comune di Bard, nei propri atti deliberativi, mira a riconoscere l'importanza fondamentale della gestione razionale delle società partecipate, al fine sia di garantire la sostenibilità del bilancio comunale nel medio periodo sia un miglioramento continuo dell'offerta di servizi comunali ai cittadini.

L'Ente opera una valutazione ed un'analisi delle partecipazioni detenute con l'obiettivo di individuare gli interventi necessari volti ad incrementare la flessibilità dell'azione pubblica e delle attività da esse esercitate. Le azioni da intraprendere vengono analizzate in modo approfondito anche nel loro complesso, avendo come focus principale la costituzione di un sistema societario orientato all'innovazione ed allo sviluppo che sia sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini e delle imprese.

Il Comune, per stabilire se fosse necessario o meno effettuare una razionalizzazione, ha analizzato concretamente le partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2021 all'interno dell'attuale contesto normativo, in modo da valutare se intervenire con una riorganizzazione complessiva del sistema delle partecipazioni.

Il presente piano di razionalizzazione prosegue l'analisi già effettuata nel precedente piano, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2020, aggiornando i dati inerenti le singole società partecipate dall'Ente, ai fini delle eventuali relative valutazioni in ordine al mantenimento o alla dismissione della quota di partecipazione o all'applicazione di eventuali misure di razionalizzazione.

L'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, volta alla redazione e all'adozione del piano di razionalizzazione come sopra normativamente inquadrato, e le valutazioni in merito al mantenimento delle partecipazioni devono essere svolte nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il cui ambito di applicazione si estende, oltre che all'azione amministrativa dell'Ente in sé, anche alla gestione delle sue partecipate.

I Comuni che possiedono delle partecipazioni sono tenuti, infatti, a monitorarle, oltre che da un punto di vista gestionale e di controllo, anche con riguardo alla convenienza economica ed

alla sostenibilità finanziaria.

Il presente documento dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo, in ossequio all'art. 20, co. 4, D.Lgs. 175/2016. La ricognizione delle partecipazioni detenute deve, pertanto, attenersi ai criteri e alle prescrizioni della Corte dei conti, Sezione di controllo, nonché agli orientamenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con particolare riferimento alla relazione tecnica, allegata quale parte integrante al presente piano di razionalizzazione e redatta secondo le indicazioni del MEF contenute nei provvedimenti di seguito esplicitati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha pubblicato in data 23 novembre 2018 le "Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP". Si tratta di uno strumento messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni impegnate nell'adozione, entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, dell'atto ricognitivo periodico sulle proprie partecipazioni societarie, di cui all'art. 20 del TUSP, composto da tre allegati aventi come oggetto un esempio di formato del provvedimento e le schede per la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti.

Successivamente, con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT//INPR del 21 dicembre 2018, sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. L'allegato n. 3 alla suddetta deliberazione della Sezione Autonomie costituisce un esempio di formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'articolo 20 del TUSP che le pubbliche amministrazioni "possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione"; l'utilizzo del formato dell'allegato è pertanto meramente facoltativo e non obbligatorio.

In data 20 novembre 2019 la struttura di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art. 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei conti ha pubblicato gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla *Revisione* e al *Censimento* delle partecipazioni pubbliche" in cui sono ribaditi gli indirizzi già emanati nelle precedenti linee guida e vengono forniti degli esempi del formato del provvedimento e del *set* di informazioni di dettaglio che esso deve riportare, conformemente al contenuto delle schede compilate ed allegate alla relazione tecnica del presente piano di razionalizzazione.

Da ultimo, in data 26.11.2020, il MEF ha pubblicato nella *Home Page* dei Servizi Online del Portale del Tesoro le schede in formato elaborabile che le Amministrazioni possono utilizzare per l'elaborazione del provvedimento di razionalizzazione cd. "Revisione periodica".


Alla luce di quanto sopra si ritiene di adottare le suddette schede fornite dal MEF al fine di

rendere più immediata la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" con il quale saranno acquisiti sia i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP (Piano di razionalizzazione e Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione approvato nell'esercizio antecedente) sia i dati richiesti ai fini del censimento delle partecipazioni in società ed in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014.

Il presente piano di razionalizzazione si compone pertanto di:

- una parte introduttiva che fornisce l'elenco delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bard e contenente alcune brevi considerazioni in merito alle partecipazioni detenute dall'Ente ed agli atti dallo stesso adottati a seguito dell'entrata in vigore del TUSP;
- una relazione tecnica costituita dall'analisi di ogni singola realtà sociale mediante l'utilizzo delle schede pubblicate dal MEF – Dipartimento del Tesoro in data 26.11.2020, integrate con l'indicazione del costo e delle qualifiche del personale dipendente e il fatturato complessivo derivante dalla somma delle voci di bilancio, conto economico, A1 e A5, come da modalità di calcolo indicata al paragrafo 5.1 degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* pubblicati in data 20 novembre 2019 dalla struttura di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Corte dei conti.

3. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente al 31.12.2022



Con "società controllata" si intende il controllo:

- in senso civilistico ai sensi dell'art. 2359 c.c.

- nella definizione di cui all'art. 2, co. 1, l. b) del TUSP, che richiama l'art. 2359 c.c. e ne estende l'ambito, sancendo che "Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"
- nella definizione, di cui al punto 2 dell'Allegato 4/4 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO" al D. Lgs 118/2011, quale "controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione"

La definizione civilistica considera società controllate (art. 2359 c.c.):

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa".

La definizione di cui al punto 2.1 del suddetto All. 4/4 considera enti strumentali controllati, come definiti dall'art. 11-ter, co. 1, D. Lgs. 118/2011, i soggetti, pubblici o privati, nei quali l'ente locale:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole".

La società IN.VA. S.P.A. è una società *in house* ex art. 16 del TUSP, partecipata, ma non controllata direttamente.

Il Consorzio degli enti locali della valle d'aosta soc. Coop. Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste abbreviata "CELVA" S.C.A R.L. non è società *in house* né controllata direttamente (come meglio esplicitato da pag. 26 del presente documento).

II – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Bard partecipa al capitale delle seguenti società:

1. INVA SPA con una quota pari a 0,0098% diretta e del 0,0097% indiretta;
2. Consorzio Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. (CELVA) con una quota pari a 1,19%.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPAT A	QUOTA DI PARTECIPAZI ONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
INVA S.P.A. SIGLABILE INVA SPA	00521690073	0,0097	Mantenimento senza interventi
CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP. CONSORTIUM DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA VALLÉE D'AOSTE SOC. COOP. ABBREVIATA "CELVA" S.C.A.R.L.	00665740072	1,19	Mantenimento Senza interventi

Il corrente piano di razionalizzazione prende in considerazione le partecipazioni societarie dirette/indirette sopra riportate.

Per quanto riguarda la società cooperativa "Consorzio Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste s.c. a r.l." (**CELVA S.C.A.R.L.**) si specifica che la stessa svolge attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Bard così come previsto nell'ambito della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 avente ad oggetto "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane" che definisce le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Oltre a quanto delineato in via sintetica nella relativa scheda tecnica, si ritiene meglio esplicitare in questa sede che le valutazioni in relazione al mantenimento della partecipazione nella società discendono dal fatto che il CELVA (Consorzio degli Enti Locali Valle d'Aosta) è una società

cooperativa a totale partecipazione pubblica, della quale fanno parte necessariamente i rappresentanti dei 74 Comuni della Valle d'Aosta, quelli delle 8 Unités de Communes Valdôtaines e quelli del consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano).

Il CELVA, quale organismo strumentale del CPEL (Consiglio Permanente Enti Locali), a sua volta organismo di rappresentanza delle autonomie della Valle d'Aosta, istituito con la legge regionale n. 54/1998 agli artt. 60 e seguenti, viene utilizzato dal Consiglio stesso per espletare talune funzioni a livello locale, quali il supporto amministrativo e logistico per le funzioni e le competenze attribuite al CPEL dalla citata legge regionale n. 54/1998, nonché il supporto amministrativo e logistico per le funzioni di amministrazione attiva attribuite al medesimo da specifiche leggi e norme regionali, secondo quanto stabilito dalle convenzione appositamente stipulata tra i due enti.

Il Comune di Bard ha ritenuto di dover mantenere la partecipazione nella società cooperativa Celva in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, benché la stessa società integri il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 175/2016 così come ridotto a sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies dal D.lgs n. 100/2017.

Il CELVA, infatti, come precisato all'art. 5 dello Statuto, è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Nello specifico il CELVA, secondo quanto disposto all'art. 5, comma 3, dello Statuto citato:

- a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;

- g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge. 4. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari.

Tali attività, peraltro, integrano quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016.

Inoltre, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane", all'articolo 4 (Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA), stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

- a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
- d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l'attività della società CELVA soc. coop. risulta necessaria al Comune di Bard per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla luce delle delineate attività svolte, integranti i precetti di cui all'art. 4, comma 2

del D.lgs. n. 175/2016.

Maggiori approfondimenti in merito alla forma societaria per la gestione delle attività inerenti ai servizi pubblici di cui il CELVA è incaricato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2014 sono stati riportati nella relazione che il CELVA stesso ha approvato con la deliberazione dell'assemblea n. 7 del 11.12.2018 ritenuta necessaria a seguito dell'adozione della deliberazione n. 12/2018/VSGO da parte della Corte dei Conti della Valle d'Aosta.

Nell'ambito delle verifiche sui piani di ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute, effettuata dagli enti locali entro il mese di settembre 2017, infatti la Corte dei Conti della Valle d'Aosta ha formulato delle osservazioni in ordine a talune partecipazioni

societarie degli enti locali valdostani approvando una relazione con avente ad oggetto “Gli esiti delle verifiche sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuate dagli enti locali della Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 24, del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)”. In particolare, con riferimento al CELVA, la Corte ha voluto sottolineare come *“nei provvedimenti adottati (dalle Amministrazioni) in merito alla [relativa] conferma (delle partecipazioni alla società CELVA), non risultano esplicitate le valutazioni della necessità della forma societaria rispetto alle ulteriori possibili forme per la gestione delle attività inerenti ai servizi pubblici di cui il CELVA (medesimo) è incaricato”*. La Corte dei Conti ha, quindi, specificato che *“tali valutazioni (...) possono essere, per funzionalità, motivatamente effettuate nell’ambito della relativa Assemblea (societaria) e fatte proprie, nei termini ritenuti opportuni, dalle singole amministrazioni partecipanti”*.

Brevemente si riporta quanto relazionato dal CELVA. La stessa Corte dei Conti ha riconosciuto il CELVA come società a totale partecipazione pubblica sottoposta a controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni che vi partecipano (quali i 74 Comuni della Valle d’Aosta, le 8 Unités de Communes Valdôtaines ed il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano).

Ai sensi dell’art. 2514 del Codice civile il CELVA possiede le caratteristiche proprie di una cooperativa a mutualità prevalente e quindi gli enti soci possono

- partecipare all’assemblea societaria in misura egualitaria ed indipendentemente dal n. di partecipazioni possedute;
- avvalersi di una struttura organizzativa gerarchica, chiara e predefinita, sviluppata in modo da fronteggiare il corretto svolgimento delle molteplici funzioni attribuite al CELVA sopra riportate;
- partecipare, in maniera eguale ed attiva, alle attività decisorie e di coordinamento relative allo svolgimento dei servizi pubblici di comune interesse agli enti locali valdostani ed all’intero territorio regionale della Valle d’Aosta.

Il CELVA conclude la relazione in questo modo: “Peraltro, optare per una forma giuridica diversa per lo svolgimento delle citate molteplici funzioni (come un’associazione od un consorzio) rischierebbe, da un lato, di compromettere l’autonomia rappresentativa del CPEL e, d’altro canto, di limitare il carattere operativo del CELVA, dando vita ad un sistema organizzativo incoerente e non efficiente della rappresentanza degli enti locali regionali.”

Il Comune di Bard esercita su CELVA S.C.A R.L un controllo analogo congiunto attraverso la rappresentanza in Assemblea del Sindaco del Comune di Bard e, più in generale, mediante il controllo analogo esercitato congiuntamente dal complesso degli Enti locali della Valle d’Aosta, in virtù di quanto stabilito dalla L.R. n. 6/2014 e s.m.i.

Il mantenimento del CELVA risulta, inoltre, coerente con quanto esplicitato all’art. 20 del TUSP, così come delineato nella relazione tecnica al presente piano.

Per quanto riguarda IN.VA s.p.a., è stata attuata la fusione per incorporazione della ex società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. in INVA con effetto il 31/12/2021 in conseguenza della revisione e razionalizzazione periodica delle Partecipazioni Pubbliche attuata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in forza della delibera del Consiglio Regionale numero 184/XVI del 16 dicembre 2020.

A tal proposito la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (B.U. del 13 luglio 2020, n. 42)”, all'art. 9, ha previsto una variazione dell'oggetto sociale di INVA che risulta così integrato:

"bbis) la produzione di servizi di interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa delle forme pensionistiche complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonché di ogni altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme pensionistiche complementari, le forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza”.

Tale variazione è stata approvata dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi il 18 agosto 2021.

III – RELAZIONE TECNICA: informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

La presente Relazione tecnica si compone di schede di dettaglio il cui *format* si ispira a quello proposto dalle tabelle allegate alle “Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP”, che sono state pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Corte dei conti in data 23 novembre 2018, in analogia a quanto disciplinato dagli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla *Revisione* e al *Censimento* delle partecipazioni pubbliche” formulati dalla struttura di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Corte dei conti e pubblicati in data 20 novembre 2019 e dalle schede in formato editabile, pubblicate dal MEF nella *Home Page* dei Servizi Online del Portale del Tesoro in data 26 novembre 2020 .

Il processo decisionale che ha portato alla scelta di avvalersi del suddetto formato prende le mosse dalle richiamate linee guida e dall'allegato 3 della deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT//INPR del 21 dicembre 2018 che fornisce un esempio di formato del provvedimento di razionalizzazione periodica, adottato ai sensi dell'articolo 20 del

TUSP, che le pubbliche amministrazioni “possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione”; l’utilizzo del formato dell’allegato 3 risulta pertanto essere meramente facoltativo e non obbligatorio.

Alla luce di quanto sopra delineato ed in particolare:

- 1) delle citate linee guida del MEF per la redazione del provvedimento del 21 novembre 2018;
- 2) della deliberazione Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22 del 21 dicembre 2018 e, in particolare, dell’allegato 3 alla deliberazione stessa;
- 3) di quanto delineato dal paragrafo 8 degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla *Revisione* e al *Censimento* delle partecipazioni pubbliche” formulati dalla struttura di Monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Corte dei conti e pubblicati in data 20 novembre 2019;
- 4) delle schede in formato editabile, pubblicate dal MEF nella *Home Page* dei Servizi Online del Portale del Tesoro in data 26 novembre 2020 per agevolare le Amministrazioni per l’elaborazione del provvedimento di razionalizzazione cd. “Revisione periodica;

Si è valutato opportuno utilizzare le “schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” pubblicate dal MEF nella *Home* dei Servizi Online del Portale Tesoro in data 26 novembre 2020, opportunamente integrate con l’indicazione del costo e delle qualifiche del personale dipendente e il fatturato complessivo derivante dalla somma delle voci di bilancio, conto economico - A1 e A5, come da modalità di calcolo indicata al paragrafo 5.1 degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, al fine di rendere più immediata la compilazione dell’applicativo “partecipazioni” del Portale del Dipartimento del Tesoro, disponibile sul sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Le schede utilizzate, costituenti la cd. “relazione tecnica”, vengono riportate nel prosieguo, compilate, secondo le indicazioni in esse contenute, con i dati di bilancio relativi alle diverse società partecipate dal Comune di Bard, e disposte in base alla percentuale di possesso detenuta nel seguente ordine:

- 1) INVA S.P.A. SIGLABILE INVA SPA
- 2) CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA SOC. COOP.
CONSORTIUM DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA VALLÉE D’AOSTE SOC.
COOP. ABBREVIATA “CELVA” S.C.A R.L.

Prima di procedere all’illustrazione delle schede, per una maggiore facilità di consultazione, si ritiene di offrire un riepilogo dei titoli di ogni set di informazioni, raggruppati in tabelle per macroargomenti riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP.

Il formato del provvedimento prevede, infatti, la compilazione di schede di dettaglio strutturate

nel modo seguente:

- DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
- SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
- SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
- ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
- DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
 - o Dati su dipendenti e componenti organi di amministrazione e controllo
 - o Risultato d'esercizio
- TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA DALLA PARTECIPATA:
 - o Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
 - o Attività di Holding
 - o Attività bancarie e finanziarie
 - o Attività assicurative
- QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
- QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO
- INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)

**Dati relativi alle partecipazioni detenute dal
Comune di Bard al 31/12/2022**

1) IN.VA. S.P.A. SIGLABILE INVA SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00521690073
Denominazione	IN.VA. S.P.A. SIGLABILE INVA SPA
Data di costituzione della partecipata	22 dicembre 1988
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

- 3) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
- 4) Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Aosta
Comune	Brissogne (AO)
CAP*	11020
Indirizzo*	Località L'île-Blonde n. 5
Telefono*	0165 367711
FAX*	0165 262336
Email*	protocollo@cert.invallee.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	62.09.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ^{##}	No
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da	Scelta di tipo gestionale
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

5) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

6) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

^{##} Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	248
Costo del personale	13.151.161 €
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	17.185 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3*
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	39.620 €

* per organo di controllo si intende "collegio sindacale"

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	Sì
Risultato d'esercizio (post imposte)	448.394	367.619	465.208	240.682	560.137

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.338.653 €	18.519.162 €	17.156.262 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.589.125 €	1.564.957 €	880.130 €
di cui Contributi in conto esercizio	152.729 €	431.402 €	0 €
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	145.985 €	77.030 €	338.450 €
Fatturato: A1) + A5)*	20.340.242	20.084.119 €	18.374.842 €

*Modalità di calcolo indicata al § 5.1 degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" – MEF – CORTE DEI CONTI

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0097 %
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

- 7) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
- 8) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- 9) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

- 10) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	-produzione di un servizio di interesse generale; -progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma; -autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni -svolge servizi di centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore regionale; -la produzione di servizi di interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa delle forme pensionistiche complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonché di ogni altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme pensionistiche complementari, le forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	No: Gli obiettivi di contenimento sono definiti ogni anno dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, in ossequio alle previsioni dell'articolo 19, comma 5, del TUSP.
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	La società svolge attività strettamente necessarie all'Ente in quanto la tipologia dei servizi erogati/gestiti dalla stessa rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente e, in generale, nelle attività di cui all'art. 4 del TUSP così come dettagliato nella descrizione di tali attività.

11) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

12) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

2) CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP. CONSORTIUM DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA VALLÉE D'AOSTE SOC. COOP. ABBREVIATA "CELVA" S.C.A R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00665740072
Denominazione	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. – Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste soc. coop.
Data di costituzione della partecipata	1° dicembre 1998
Forma giuridica	Società cooperativa
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no

⁽¹²⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽¹³⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Aosta
Comune	Aosta
CAP*	11100
Indirizzo*	Piazza Narbonne, 16
Telefono*	0165-43347
FAX*	
Email*	info@celva.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	O.84.11.10 - Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ^{##}	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽¹⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

^{##} Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	16
Costo del personale	726.436,64 €
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	46.405 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	1.579 €

NOME DEL CAMPO	2021	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-136.022	63.166	41.455	10.159	87.992

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	83.759 €	83.128€	176.984 €
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.620.481 €	1.613.247 €	1.587.963 €
di cui Contributi in conto esercizio	1.552.657 €	1.547.000 €	1.528.045 €
Fatturato: A1) + A5)*	1.704.240 €	1.696.372 €	1.764.947 €

*Modalità di calcolo indicata al § 5.1 degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" – MEF – CORTE DEI CONTI

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,19%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽¹⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito

della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Supporto alle attività amministrative degli Enti locali. La Cooperativa esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi soci, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e svolge le funzioni espressamente attribuite dalla legge, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di società a partecipazione pubblica. Gli ambiti di intervento nei quali il CELVA è chiamato ad operare sono molto ampi e variegati, posto che alla società sono attribuite una pluralità di funzioni tra loro differenti, sebbene tutte indirizzate al conseguimento sia dell'ottimizzazione nello svolgimento dei servizi, svolti dal Consorzio in favore della collettività degli enti locali valdostani e nell'interesse di questi ultimi, sia della generale razionalizzazione dei costi.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note*	Non si ritiene di adottare misure di razionalizzazione in considerazione del fatto che la partecipazione al CELVA è giustificata dalle funzioni e dai servizi che i Comuni svolgono in forma associata per il tramite della società cooperativa in virtù di quanto stabilito dalla l.r. 6/2014 e s.m.i., si veda, altresì, quanto meglio esplicitato nel piano di razionalizzazione. Inoltre, da un punto di vista strettamente privatistico, la società presenta le caratteristiche proprie di una cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2514 c.c. (scelta che permette la partecipazione all'assemblea societaria, da parte dei soci, in misura egualitaria, indipendentemente dal numero di quote possedute), avente quale oggetto sociale una generale funzione di supporto per gli enti locali valdostani nello svolgimento delle loro attività.

⁽²⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽²¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽²²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa.